

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 13 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: RENATO CLAUDIO MINARDI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 343

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi

presentata in data 10 febbraio 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE E
ALLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Testo proposto**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, in armonia con i principi dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, promuove la partecipazione attiva dei soggetti indicati all'articolo 4 nella elaborazione delle politiche pubbliche e nella loro valutazione al fine di:

- a) incrementare la qualità democratica;
- b) sostenere l'innovazione sociale e istituzionale;
- c) favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva;
- d) rafforzare la coesione sociale, valorizzando i saperi e le competenze presenti nella società.

2. La Regione in particolare opera al fine di:

- a) favorire la partecipazione attiva e paritaria di donne ed uomini di tutte le fasce d'età, delle persone con disabilità, dei soggetti deboli;
- b) sostenere l'emersione degli interessi sotto rappresentati;
- c) favorire l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni;
- d) promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa;

- e) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
- f) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;
- g) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- h) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza.

3. La Regione e gli enti locali promuovono l'adesione di soggetti pubblici e privati ai processi partecipativi mediante l'attivazione:

- a) di modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti in fase attuativa;

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1
(Finalità)**

1. *Identico*

2. La Regione in particolare opera al fine di:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) **promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa così come disciplinata dalla normativa statale vigente;**
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*

3. *Soppresso*

- b) di azioni volte ad assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;
- c) di azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono o riducono l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione;
- d) di forme di dibattito pubblico nei territori interessati, anche per le opere in cui il dibattito medesimo non è obbligatorio.

4. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intendono:
- a) per processo partecipativo, il percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di progetto futuro o ad una futura norma o di una politica di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione;
 - b) per risultato del processo partecipativo, il documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni;
 - c) per ente responsabile, l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;
 - d) per certificazione di qualità, il riscontro che il Garante per la partecipazione effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 15;
 - e) per validazione del documento di proposta partecipata da parte del Garante della partecipazione, la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

4. *Identico*

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intendono:
- a) **per processo partecipativo, il percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma o ad una politica di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione in funzione della scoperta di elementi di condivisione e di accordo;**
 - b) *identica*
 - c) *identica*
 - d) *soppressa*
 - e) *soppressa*

CAPO II
Iniziative e istanze dei cittadini,
soggetti proponenti e organi

Art. 3

(Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali)

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, l'avvio di un processo partecipativo.

2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Garante della partecipazione.

3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali.

Art. 4

(Soggetti titolari del diritto di partecipazione)

1. Possono intervenire nei processi partecipativi previsti da questa legge:

- a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
- b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
- c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che hanno interesse al processo partecipativo.

Art. 5

(Programma delle iniziative per la partecipazione. Sessione annuale della partecipazione)

1. Il programma delle iniziative per la partecipazione contiene le azioni attuative delle disposizioni di questa legge finalizzate allo sviluppo dei processi partecipativi. Il programma in particolare determina:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III individuando in particolare le premialità;
- b) gli indirizzi alla Giunta regionale per lo sviluppo dei processi partecipativi previsti all'articolo 8,ivi

CAPO II
Iniziative e istanze dei cittadini,
soggetti proponenti e organi

Art. 3

(Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. *Identico*

Art. 4

(Soggetti titolari del diritto di partecipazione)

Identico

Art. 5

(Giornata della partecipazione)

1. È istituita la "Giornata della partecipazione" volta a promuovere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

2. La giornata si svolge a cadenza annuale secondo criteri e modalità determinati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

compreso il dibattito pubblico anche nei casi in cui lo stesso non è obbligatorio;

- c) gli indirizzi per le azioni previste all'articolo 9;
- d) il riparto delle risorse da destinare agli interventi previsti da questa legge.

2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, la proposta di programma indicato al comma 1 ed una relazione contenente l'analisi e valutazione delle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale nonché il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando.

3. Il programma è approvato dall'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione sulla partecipazione.

4. Nella seduta indicata al comma 3 sono discussi gli esiti delle azioni di partecipazione in relazione alle risultanze della relazione della Giunta regionale e di quella indicata al comma 5. Il programma conserva validità fino all'approvazione del nuovo.

5. Il Garante della partecipazione, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riferimento ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 15 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili, valutato sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16.

6. È istituita la "Giornata della partecipazione" che si tiene ogni anno in occasione della sessione. La giornata della partecipazione è volta a promuovere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

Art. 6

(Cabina di regia per la partecipazione)

1. È istituita presso l'Assemblea legislativa la Cabina di regia per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

2. La Cabina di regia è presieduta dal Garante della partecipazione ed è composta da:

- a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
- b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica quanto il Consiglio che li ha designati.

Art. 6

(Cabina di regia per la partecipazione)

Soppresso

3. La cabina di regia è costituita secondo modalità determinate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

4. Alla Cabina di regia compete fornire le indicazioni:

- a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 5;
- b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Art. 7

(Garante della partecipazione)

1. E' istituito il Garante della partecipazione. Il Garante:

- a) esamina le proposte di progetto di partecipazione e ne certifica la qualità;
- b) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- c) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;
- d) svolge un ruolo di mediazione nei casi in cui ciò sia richiesto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
- e) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- f) cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e alle proprie attività;
- g) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- h) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

2. Il Garante è nominato dall'Assemblea legislativa regionale ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata competenza ed esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative. Il Garante dura in carica cinque anni. Al Garante compete un'indennità annua determinata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. Il Garante può essere individuato anche tra i dirigenti dell'Assemblea legislativa regionale. In tal caso la funzione di Garante costituisce adempimento degli obblighi istituzionali e non comporta oneri per la Regione.

Art. 7

(Garante della partecipazione)

Soppresso

Art. 8*(Funzioni della Giunta regionale)***1.** La Giunta regionale:

- a) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
- b) collabora con il Garante della partecipazione per le azioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7;
- c) monitora le esperienze partecipative e la divulgazione dei processi;
- d) pone in essere iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi partecipativi;
- e) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi previsti da questa legge;
- f) promuove forme di dibattito pubblico nei territori interessati secondo le modalità stabilite dal programma di cui all'articolo 5.

Art. 9*(Promozione della legge e formazione)*

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa promuove la conoscenza di questa legge in particolare mediante iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.

3. Le azioni previste ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma per la partecipazione.

Art. 10*(Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione)*

1. Il Garante della partecipazione può svolgere attività di mediazione tra soggetti richiedenti e gli

Art. 8*(Funzioni della Giunta regionale)***1.** La Giunta regionale:

- a) **può sviluppare processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;**
- b) *soppressa*
- c) *identica*
- d) pone in essere iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi partecipativi **ed ogni azione volta a realizzare le finalità indicate all'articolo 1;**
- e) *identica*
- f) *soppressa*

1 bis. Le azioni indicate al comma 1 nonché quelle di cui all'articolo 9 sono adottate sulla base di indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa entro centottanta giorni dall'inizio della legislatura.

Art. 9*(Promozione della legge e formazione)***1.** *Identico***2.** *Identico***3.** *Soppresso***Art. 10***(Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione)**Soppresso*

enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo.

2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Garante della partecipazione mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

CAPO III

Contributi regionali e certificazione di qualità

Art. 11

(Contributi regionali e bando di concessione)

1. I contributi regionali per il sostegno ai soggetti indicati dall'articolo 12 sono concessi sulla base di bandi emanati a cadenza annuale dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. I bandi in particolare determinano, sulla base dei criteri stabiliti dal programma indicato all'articolo 5:

- a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
- b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;
- c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- d) le modalità per la presentazione delle domande.

2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Garante della partecipazione.

Art. 12

(Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi)

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Art. 13

(Oggetto e tempi dei processi partecipativi)

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo.

CAPO III

Contributi regionali e certificazione di qualità

Art. 11

(Contributi regionali e bando di concessione)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'articolo 12 per l'attuazione di processi partecipativi realizzati secondo le modalità previste in questo Capo.

2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi)

1. I processi partecipativi ~~sostenuti dalla Regione~~ possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Art. 13

(Oggetto e tempi dei processi partecipativi)

1. *Identico*

2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.

3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Garante della partecipazione, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.

4. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 11 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Garante della partecipazione, all'ente responsabile.

Art. 14

(Sospensione degli atti tecnici o amministrativi)

1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Art. 15

(Certificazione di qualità dei progetti partecipativi)

1. Il dirigente del servizio competente trasmette al Garante della partecipazione i progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, per la certificazione di qualità.

2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a) la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare riguardo alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo;
- c) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti;
- d) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici.

2. *Identico*

3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a quattro mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di sei mesi.

4. *Soppresso*

Art. 14

(Sospensione degli atti tecnici o amministrativi)

Soppresso

Art. 15

(Certificazione di qualità dei progetti partecipativi)

Soppresso

Art. 16*(Impegni dell'ente responsabile)*

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) del processo partecipativo realizzato;
- b) del documento di proposta partecipata;
- c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Garante della partecipazione, oppure della mancata validazione.

2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

- a) comunicare al Garante della partecipazione il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando, le motivazioni delle proprie decisioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
- b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica;
- c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

Art. 16*(Impegni dell'ente responsabile)*

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *soppressa*

2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

- a) **comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni delle proprie decisioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;**
- b) *identica*
- c) *identica*

Art. 16 bis*(Contenuti dei progetti partecipativi)*

1. Ai fini della concessione del contributo regionale i progetti partecipativi devono contenere in particolare:

- a) **l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo nonché al rispetto di quanto previsto all'articolo 16;**
- b) **la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in discussione;**
- c) **l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo;**

CAPO IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000,00.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.

3. Per anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a cinque anni l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individua il Garante della partecipazione tra i dirigenti dell'Assemblea medesima. Il provvedimento è assunto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa la proposta di programma di cui all'articolo 5 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

- d) il ricorso alle competenze di facilitatori ed esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l'opportuno supporto al processo partecipativo stesso;
- e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici.

CAPO IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro ~~30.000,00~~ **25.000,00**.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. *Soppresso*

2. **La Giunta regionale adotta la deliberazione indicata all'articolo 11 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.**